

DELIBERA N. 8

XXX BATTAGLIA / RTI XXX. (MEDIASET PREMIUM) (GU14/82698/2019)

Corecom Calabria

IL COMITATO nella riunione del 23/09/2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Corecom*” e succ. modif. e int.;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Co.Re.Com Calabria in data 19/21 dicembre 2017;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies

legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera 395/17/CONS;

VISTA l'istanza di XXX BATTAGLIA del 12/02/2019 acquisita con protocollo n. 0060564 del 12/02/2019;

VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO

quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante lamenta che “nonostante varie comunicazioni il servizio è stato mantenuto attivo anche se era stato applicato il diritto di recesso in conseguenza delle modifiche contrattuali apportate dalla società”. Sulla base di tale ricostruzione dei fatti l'istante ha presentato le seguenti richieste: 250,00 Euro.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore evidenzia che l'istante ha presentato richiesta di disdetta alla scadenza annuale del contratto, pervenuta il 16 marzo 2018, in seguito alla quale la società ha prenotato la risoluzione contrattuale per il 31 maggio 2018. Ma la richiesta dell'utente è stata annullata, atteso che quest'ultimo il 22 marzo 2018 ha aderito ad un'offerta promozionale, determinando la prosecuzione del rapporto contrattuale con la società convenuta. Successivamente l'operatore ha comunicato a tutti i clienti una serie di modifiche contrattuali intervenute a causa della perdita dei diritti calcistici per la stagione 2018-2019, invitando gli utenti, in caso di mancata accettazione delle stesse, ad esercitare il recesso entro il 15 agosto 2018. In riscontro alla missiva dell'operatore, l'istante il 26 luglio 2018 ha inviato una richiesta di recesso dal contratto che si è risolto il 30 agosto 2018, senza costi a suo carico. Per cui non vi sono inadempimenti da parte dell'operatore e le richieste dell'istante devono essere rigettate.

3. Motivazione della decisione

In via preliminare occorre rilevare la genericità e indeterminatezza dell'istanza, atteso che l'utente non indica neanche la data del recesso formulato in seguito alla modifica contrattuale, e non eseguito dalla società convenuta, né allega alcuna documentazione a sostegno delle proprie ragioni. Inoltre nei disservizi lamentati viene

indicata la mancata risposta al reclamo del 25 luglio 2018, che però non viene allegato. Nel merito, secondo quanto emerge dalla documentazione allegata dall'operatore, l'utente inoltrava con racc. A/R dell'8 marzo 2018 richiesta di disdetta del contratto, nel rispetto del termine di preavviso di 30 giorni antecedenti alla scadenza annuale dello stesso, pervenuta alla società il 16 marzo 2018. Subito dopo, il 22 marzo 2018, l'utente aderiva ad un'offerta promozionale formulata dalla società in ottica di retention, secondo quanto si evince dalle condizioni contrattuali della nuova offerta allegate, determinando la prosecuzione del rapporto contrattuale. Successivamente la società resistente inviava a tutti i clienti la notifica della proposta di modifiche contrattuali, riconoscendo agli stessi la facoltà di esercitare il diritto di recesso in caso di mancata accettazione delle stesse, senza costi nel periodo dall'1 luglio al 15 agosto 2018. Ciò secondo quanto previsto dall'art. 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche che stabilisce che "Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni." Dunque l'utente, a fronte di variazioni contrattuali non richieste, potrà recedere dal contratto senza addebito di penali. Conseguentemente l'istante, dopo essere stato avvisato dalla società convenuta della modifica contrattuale, il 26 luglio 2018 inoltrava richiesta di recesso che veniva eseguito il 30 agosto 2018, senza alcun costo a suo carico. Per il che non si ravvisa alcun inadempimento contrattuale da parte della resistente, la quale ha rispettato gli oneri informativi e risolto il contratto nel termine di 30 giorni dalla richiesta, senza costi aggiuntivi, secondo quanto prescritto dalla normativa di settore. Né l'istante ha smentito le suddette circostanze: ha replicato, fuori termine utile e genericamente, alle note dell'operatore non allegando alcun documento idoneo a sostenere le proprie ragioni, ovvero né l'eventuale reclamo, né la richiesta di recesso di cui ha lamentato la mancata esecuzione. L'utente non ha dunque provato la fonte del diritto azionato atteso che egli, nell'invocare la tutela di un proprio diritto, deve fornire gli elementi che consentono di individuare la responsabilità del gestore. Non risulta quindi assolto da parte dell'istante l'onere probatorio di cui all'art. 2697 codice civile, a mente del quale "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento"; la delibera n. 70/12/CIR ha stabilito, inoltre, che, in materia di onere della prova, "la domanda dell'utente dovrebbe essere rigettata nel merito, qualora lo stesso non adempia l'onere probatorio su di lui incombente (...)". Alla luce delle motivazioni esposte la richiesta dell'istante di corresponsione a titolo di indennizzo di € 250,00 non può essere accolta, anche perché secondo i più recenti orientamenti dell'Autorità non è previsto nessun tipo di indennizzo per la mancata cessazione della linea. Il principio è espresso già nella Delibera dell'Autorità n. 14/15/CIR, secondo cui: "non può essere accolta la richiesta dell'istante inerente la corresponsione di ulteriori indennizzi a titolo di ritardata

cessazione contrattuale e conseguente fornitura di un servizio non richiesto in quanto, conformemente a quanto questa Autorità ha più volte statuito, a fronte della fatturazione indebita non sussistono gli estremi per la liquidazione di un indennizzo, bensì la possibilità di richiedere lo storno e/o il rimborso degli importi fatturati, ma non dovuti, in conformità a quanto previsto dalla Carta dei Servizi (ex multis, v. anche Delibere 121/15/CIR, 16/16/CIR, e 20/16/CIR nonché Determina n. 15/18/DTC) e risulta confermato anche dalle più recenti pronunce dell'Autorità, (ex multis, v. di recente Delibera Agcom 116/17/CIR nonché Co.re.com Calabria n. 450/16).

Per tutto quanto sopra:

PRESO ATTO della proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com., Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 20 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, di cui alla Delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018 e succ. modifiche e integrazioni;

UDITO il Presidente, nell'odierna seduta, il Comitato all'unanimità

DELIBERA

Articolo 1

1. il rigetto integrale dell'istanza presentata dalla Sig.ra Battaglia XXX , nei confronti della società RTI XXX (Mediaset Premium)
2. Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del citato Regolamento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Reggio Calabria, 23 settembre 2019

IL PRESIDENTE

Firmato da:ROTTA GIUSEPPE

Motivo:Giuseppe Rotta Presidente Corecom

Luogo:Reggio Calabria

Data: 23/09/2019 19:21:50